



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ACCADEMICI IN MODALITÀ TELEMATICA

Emanato con D.R. rep. n. 470/2022, prot. n. 145399 del 28 marzo 2022

Entrata in vigore: 1° aprile 2022

Articolo 1 – Oggetto	1
Articolo 2 – Ambito di applicazione	1
Articolo 3 – Definizioni	1
Articolo 4 – Requisiti per le riunioni telematiche	2
Articolo 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza	2
Articolo 6 – Espressione del voto e verbalizzazione della seduta	3

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi accademici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le sedute del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli di Dipartimento si svolgono in modalità telematica solo in casi eccezionali.
2. Ciascun organo accademico può comunque individuare, con propria delibera, le materie ovvero le sedute per le quali non è consentita la riunione in modalità telematica.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per “sedute/riunioni telematiche” nonché per “sedute/riunioni in modalità telematica”, si intendono le riunioni degli organi accademici per le quali è prevista la possibilità che la totalità dei componenti o una parte di essi partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

Articolo 4 – Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le adunanze devono svolgersi in videoconferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza dell'Ateneo devono assicurare:
 - a) la riservatezza della seduta;
 - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - d) la contemporaneità delle decisioni;
 - e) l'adozione di ragionevoli misure tecniche e procedurali per preservare la sicurezza dei dati e delle informazioni in termini di riservatezza e integrità.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie), nel rispetto di quanto previsto anche dall'art. 4 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato lo strumento informatico da utilizzare in caso di svolgimento della seduta con modalità telematica, nonché il termine entro cui deve pervenire da parte dei componenti l'eventuale richiesta di partecipare con tale modalità.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o si interrompa per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata di coloro impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di un ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum per la validità della seduta e della deliberazione, dando atto dell'assenza giustificata di coloro impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.

Articolo 6 – Espressione del voto e verbalizzazione della seduta

1. Ogni partecipante alla seduta telematica deve esprimere il proprio voto in modo palese, nominativamente, nelle modalità sincrone per alzata di mano o via chat.
2. In caso di deliberazioni da assumere con votazione a scrutinio segreto, si procederà con una votazione telematica con le stesse modalità previste dall'art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi accademici, nel verbale della riunione telematica deve essere indicato: il luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
4. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.
5. La riunione telematica può essere videoregistrata per consentire la redazione del verbale. Il file video verrà conservato in apposito repository che ne garantisce la riservatezza e l'integrità.